

	COMUNE DI MANZANO Provincia di Udine
tel.+39 0432 938 342 - fax +39 0432 938 351 e-mail: comune.manzano@certgov.fvg.it Via Natisone, 34 - 33044 MANZANO (UD) C.F. 00548040302	

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 19-03-2012

ARTICOLATO VIGENTE

ART.1

COMUNE DI MANZANO

1. Il Comune di Manzano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro "formazioni sociali" (art.2, c.5 della legge 265/99)".

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.1

COMUNE DI MANZANO

1. Il Comune di Manzano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro "formazioni sociali" (**art.8 della L.R. n.1/2006**).

ARTICOLATO VIGENTE

ART.10

STRUMENTI

1. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive in collaborazione con le Associazioni regionali di settore.
1. Promuove anche la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5°, della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Il Comune ricerca idonei strumenti per il coordinamento di tutte le Associazioni di cui al comma 1° al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attive sul territorio.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 70 comma 2° del presente Statuto che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.10

STRUMENTI

1. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive in collaborazione con le Associazioni regionali di settore.
2. Promuove anche la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi **dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..**
3. Il Comune ricerca idonei strumenti per il coordinamento di tutte le Associazioni, di cui al comma 1, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attive sul territorio.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 70, comma 2°, del presente Statuto che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi

ed associazioni alle spese, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.13

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5°, 6°, 7° ed 8° della legge 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto di tutte le realtà operanti sul territorio

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.13

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. **Nel rispetto delle disposizioni legislative statali e regionali**, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto di tutte le realtà operanti sul territorio.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.14

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della Legge 142/90. Favorisce, inoltre, attraverso idonee iniziative, la partecipazione dei giovani alla vita sociale.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando, se necessario, incontri e convegni e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa anche istituendo nuovi organi d'informazione.
3. Il Comune, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove la realizzazione di strutture sovracomunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione od altri Comuni e privati e partecipa alla loro gestione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della Legge 142/90.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.14

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e **dall'articolo 8 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.** Favorisce, inoltre, attraverso idonee iniziative, la partecipazione dei giovani alla vita sociale.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando, se necessario, incontri e convegni e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa anche istituendo nuovi organi d'informazione.
3. Il Comune, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove la realizzazione di strutture sovra comunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione od altri Comuni e privati e partecipa alla loro gestione secondo le modalità previste degli **articoli 112 e 113 .Lgs. n.267/2000 e s.m.i.**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.16

IL CONSIGLIERE COMUNALE-DOVERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda della propria funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

4.I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5.I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito,il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto1990, n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione,che comunque non può essere inferiore a trenta giorni,decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio Comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ATR.16

IL CONSIGLIERE COMUNALE - DOVERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda della propria funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
4. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge7 agosto1990, n.241 e **s.m.i.**, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio Comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.19

CONSIGLIERE ANZIANO

1.E'consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4°comma del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n.570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, 7° comma della Legge 25.03.1993 n.81. A parità di voto, sono esercitate dal più anziano d'età.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.19

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E'consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi **dell'art.73, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.** con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi **dell'art.6, comma 7, della L.R. n.14/1995.**
A parità di voto, è il più anziano d'età.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.21

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1.Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,trasparenza e legalità,assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
- 2.Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 3.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa,delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione,ai sensi dell'art.34, comma2 bis,della L.142/90.
- 4.Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti,Aziende ed Istituzioni

e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.

5. Il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal regolamento.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.21

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi **dell'art.42, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.**
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal regolamento.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali.
5. Il Vice Sindaco e gli assessori comunali che non siano consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.
7. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere

effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

3. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva **l'Assessore regionale alle autonomie locali**.

4. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori comunali.

5. Il Vice Sindaco e gli assessori comunali che non siano consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa **dell'Assessore regionale alle autonomie locali**, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, sufficiente, per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei consiglieri non computando a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.24

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- b) coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi (come da successivo comma 7);**
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Gli Assessori esterni, di cui al precedente comma 4, lettera c), possono intervenire alle adunanze del Consiglio e partecipare alla discussione. Gli Assessori esterni non hanno diritto di voto.

7. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri, o di loro parenti, o affini, sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dall'articolo 78, comma 2, del secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante secondo quanto previsto dall'articolo 35 della Legge Regionale 12.09.1991, n. 49.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.25

VALIDITA' E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

- 1. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia, un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Quanto sopra, fatti salvi i casi in cui la legge non richieda una maggioranza qualificata.**
- 2. Coloro che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti.**
- 3. Nel caso in cui si proceda a votazione segreta, mediante schede, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la scheda per la votazione non viene consegnata a coloro che dichiarano di astenersi dal voto.**
- 4. Nell'ipotesi in cui una proposta di delibera abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione. In tal caso, non è preclusa la possibilità per l'organo deliberante di ripronunciarsi in ordine alla proposta nella stessa seduta o in altra successiva.**
- 5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n.21 e s.m.i..**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.29

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al capo 1° e al capo 2° del presente titolo sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza, richiesta per le modifiche del regolamento.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.29

REGOLAMENTO INTERNO

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al capo I e al capo II, del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.**
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.30

SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. IL Consiglio comunale può essere sciolto:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1b) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - 2b) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 2bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti di consiglio;
 - 3b) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.
2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.30

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto **nei casi previsti dalla legge:**

a) quando compia atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; **per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso o similare (art.143 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);**

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1b) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2b) approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio (art.52 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);

3b) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

4b) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga **alla** metà dei componenti **del** consiglio;

5b) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.31

LA GIUNTA COMUNALE

1.La Giunta Comunale ,organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede, e da sei Assessori Comunali. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio Comunale,scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3.La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4.Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie,ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità

5.La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali,approvati dal Consiglio Comunale.

6.Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio,intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito,ma non hanno diritto di voto.

7.La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.31

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede e da **un numero massimo di cinque** Assessori comunali. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio Comunale, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4. Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal Consiglio Comunale.

6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.32

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale con le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Dall'avvenuta proclamazione è data comunicazione entro sette giorni alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale (Assessori), tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.32

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale con le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Dall'avvenuta proclamazione è data comunicazione entro sette giorni alla **Direzione centrale competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale (Assessori), tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.34

DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i propri effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e vengono portate all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi in ogni caso entro venti giorni dalla loro presentazione, e da tale data decorre il termine dei venti giorni di cui sopra. Le dimissioni possono inoltre essere presentate, sempre per iscritto, durante lo svolgimento di una seduta consiliare ed in tal caso il termine dei venti giorni decorre dalla data della seduta stessa.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.34

DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. **Fino a nuove** elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i propri effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e vengono portate all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi in ogni caso entro venti giorni dalla loro presentazione, e da tale data decorre il termine dei venti giorni di cui sopra. Le dimissioni possono inoltre essere presentate, sempre per iscritto, durante lo svolgimento di una seduta consiliare ed in tal caso il termine dei venti giorni decorre dalla data della seduta stessa.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.35

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (art.11, c.15, della Legge 265/99) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.35

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (**art.52, c.2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLATO VIGENTE

ART 36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23.04.1981, n° 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. **La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previa applicazione della procedura di cui all'articolo 69 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.38

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale, convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono presenziare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i revisori dei conti, i responsabili dei servizi, i consiglieri comunali, esperti e consulenti tecnici.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta comunale nel numero fissato dall'art. 31 del presente Statuto conformemente a quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale 12.09.1991n.49.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.38

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. **Ai fini della validità della seduta della Giunta occorre la presenza della metà più uno dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.**
3. **Per quanto attiene alla validità della votazione si fa espresso rinvio, per analogia, a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Statuto.**
4. Alle sedute della Giunta possono presenziare, senza diritto di voto e su **invito** del Sindaco, i revisori dei conti, i responsabili dei servizi, i consiglieri comunali, esperti e consulenti tecnici.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. **Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n.21 e s.m.i..**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.39

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco può delegare, salvo le limitazioni di legge, proprie competenze ai singoli Assessori.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.
9. Spettano al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n°996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n°66 (art. 12 della Legge 265/99).
10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti (art. 11, c. 12, della Legge 265/99).

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.39

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina

altresi i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco può delegare, salvo le limitazioni di legge, proprie competenze ai singoli Assessori.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.

9. Spettano al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.

10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti **(art.50, c.7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)**.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.40

ATTRIBUZIONI GENERALI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, in base a esigenze effettive e verificabili.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART. 40

ATTRIBUZIONI GENERALI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei

singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti **dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, in base a esigenze effettive e verificabili.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.44

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di gestire o concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili nelle forme previste dall'articolo 22 della Legge 142/ 90.

2. La gestione di detti servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.44

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di gestire o concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili nelle forme previste **dalla legge**.

2. La gestione di detti servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

ARTICOLATO VIGENTE

Art.49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento comunale.

2. Presso apposito ufficio comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini tutti gli atti pubblici, le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali che possono essere consultati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Ai cittadini è consentito fare uso, nell'ambito degli uffici comunali, della lingua friulana sempreché, l'interlocutore sia in grado di capire.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento comunale.

2. Presso apposito ufficio comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini tutti gli atti pubblici **e i** regolamenti comunali che possono essere consultati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Ai cittadini è consentito fare uso, nell'ambito degli uffici comunali, della lingua friulana sempreché, l'interlocutore sia in grado di capire.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.50

ALBO PRETORIO

1. L'Amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, e la facile lettura.

3. Il Segretario comunale sovrintende alla affissione degli atti di cui al 1° comma cui provvedono i dipendenti incaricati.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL

19.03.2012

ART.50
ALBO PRETORIO

1. L'Amministrazione comunale predispone nel palazzo comunale apposito strumento per la consultazione degli atti pubblicati all'albo pretorio on line.

ARTICOLATO VIGENTE

ART. 51
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo, di controllo e di programmazione di scelta, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica contabile e di esecuzione spettanti al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici ed a tutto il personale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'economicità e dell'efficacia di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità nel rispetto e tutela di tutti i cittadini.
3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti (art.19, c.3, della L.265/99).

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART. 51
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo, di controllo e di programmazione di scelta, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica contabile e di esecuzione spettanti al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici ed a tutto il personale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'economicità e dell'efficacia di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità nel rispetto e tutela di tutti i cittadini.
3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei **responsabili dei servizi (art.78, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)**.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.52
PERSONALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione Comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.52
PERSONALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli a raggiungere gli

obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione Comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.53

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione Consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco

6. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'amministrazione non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale.

8. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

9. Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.

10. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

11. Presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di responsabili di servizio.

12. Esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

13. Esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.53

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione **associata** dell'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario **Comunale** partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco

6. Il **Segretario Comunale** sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'unitarietà dell'azione amministrativa.

7. Il **Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provvede a determinare le funzioni del Segretario comunale in ordine all'adozione dei procedimenti disciplinari di competenza, previa istituzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.**

8. Il **Segretario Comunale** autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.

9. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

10. Presiede le commissioni di concorso **nei casi previsti dal'apposito regolamento comunale.**

11. Il **Segretario Comunale** esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili dei servizi.

12. Esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.55

NOMINA DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale. In tal caso al Segretario Comunale sarà corrisposta un'indennità di direzione.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.55

NOMINA DIRETTORE GENERALE

(Abrogato)

ARTICOLATO VIGENTE

ART.56

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio ed il personale.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.56

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

(Abrogato)

ARTICOLATO VIGENTE

ART.57

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari.
2. Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.57

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

(Abrogato)

ARTICOLATO VIGENTE

ART.58

RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente nominato dal Sindaco il quale sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
2. Al responsabile dell'ufficio sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
 - a) esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza e nei limiti di valore predefiniti;
 - b) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio rapportata ad ogni singolo dipendente;
 - c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - d) la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine all'organizzazione dell'ufficio;

- e) l'espressione del parere di competenza in ordine alle proposte di deliberazione;
 - f) adottare gli atti a rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni e competenze dell'ufficio;
3. I responsabili degli uffici operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.58

RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente nominato dal Sindaco il quale sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa, **di categoria D**.
2. Al responsabile dell'ufficio, **fatte salve altre specifiche competenze stabilite dalla legge**, sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
 - a) esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza e nei limiti di valore predefiniti;
 - b) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio rapportata ad ogni singolo dipendente;
 - c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - d) la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine all'organizzazione dell'ufficio;
 - e) l'espressione del parere di competenza in ordine alle proposte di deliberazione;
 - f) adottare gli atti a rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni e competenze dell'ufficio;
3. I responsabili degli uffici operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.62

PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11°, della Legge 142/90, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.62

PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.65

CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della Legge 142/90, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma 1°.
3. I contratti, redatti secondo la determinazione del responsabile del procedimento di spesa (art. 14, c. 1, lettera a) della L. 265/95) che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.65

CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo **192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal **relativo** regolamento.
2. **Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, il responsabile del servizio competente provvede per l'attivazione delle necessarie procedure relative agli acquisti, alienazioni e**

appalti del Comune.

3. I contratti, redatti secondo la determinazione del responsabile del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.68

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.68

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio **e dell'organo di revisione** dei conti, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.69

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della Legge 142/90, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o suoi delegati, preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.69

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti **adottati dal Comune** incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o suoi delegati, preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ARTICOLATO VIGENTE

ART.70

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1.L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale,alla Giunta comunale ed al Sindaco ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.
- 2.I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2°, lettera a) della Legge 142/90 fatti salvi i casi in cui la competenza,attribuita alla Giunta comunale dalla legge.
- 3.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio.
Una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1°, della Legge 142/90; una seconda,da effettuarsi, per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.70

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale,alla Giunta comunale ed al Sindaco ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, lettera a) **del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**, fatti salvi i casi in cui la competenza,attribuita alla Giunta comunale dalla legge.
3. **L'entrata in vigore dei regolamenti comunali sono precisati nella deliberazione di adozione degli stessi.**

ARTICOLATO VIGENTE

ART.71

MODALITA'

- 1.Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3°,della Legge 142/90.
- 2.Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3.La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
- 4.L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei Comuni contenenti principi incompatibili con alcune norme statuarie, determina l'abrogazione di queste ultime. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette(art.1, c.2, della L.265/99).
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1.Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.03.2012

ART.71

MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo **12 della Legge regionale 09 gennaio 2006 n.1.**
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
3. **Le norme statutarie incompatibili con le disposizioni delle leggi in materia di ordinamento dei comuni si intendono abrogate.**
Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.